

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PUBBLICA
ONLUS
CASTELLO DI SERRAVALLE

STATUTO

- Capitolo I -

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPO - VESSILLO

Art. 1

E' istituita in Comune di Castello di Serravalle (Bologna), una associazione denominata "ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PUBBLICA ONLUS" che si è liberamente costituita ed è basata sui principi del volontariato.

Aderisce all'Unione Regionale di Assistenza Pubblica e conseguentemente alla Federazione Nazionale delle Associazioni di Assistenza Pubblica e Pronto Soccorso.

Essendo organizzazione non lucrativa di utilità sociale, inserisce l'acronimo "ONLUS" nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Gli scopi principali di questa Associazione sono:

- a) Il trasporto degli infermi dalla pubblica via o dalle private abitazioni agli ospedali o ai posti di pronto soccorso ed il trasporto degli infermi dai posti di pronto soccorso o dagli ospedali alle loro abitazioni od altri ospedali;
- b) Di assistere gli infermi nelle loro abitazioni;
- c) Di effettuare il trasporto di cadaveri in caso di infortunio;
- d) Di prestare l'opera propria in qualunque pubblico e privato infortunio, in fiere, competizioni sportive, processioni, festeggiamenti in genere, ed in generale di dedicare la sua attività, nei limiti dei mezzi disponibili, ad opere umanitarie che riflettano l'assistenza pubblica;
- e) Di diffondere e rendere popolari le norme profilattiche ed igieniche atte a preservare la salute pubblica;
- f) Di tenere nella propria sede ambulatori per i poveri, per consultazioni medico chirurgiche e specialistiche;
- g) Di effettuare il servizio di guardia medica notturna e festiva;
- h) Di tenere un servizio di onoranze funebri e trasporti funebri con la cendita, a prezzi miti, di cofani, corone floreali e quant'altro è necessario per l'esecuzione del servizio onde aiutare le famiglie colpite da lutto;
- i) Di tenere servizio di teleassistenza e telemedicina

I suddetti scopi dell'Associazione, attuabili tutti od in parte, non dovranno essere in contrapposizione con le linee generali del volontariato e, pure nella propria autonomia, dovranno seguire le indicazioni generali suggerite dagli Organi Associativi indicati dall'art. 1, cui la nostra Associazione ha aderito.

Art. 3

L'Associazione presta l'opera propria in ogni caso di evidente urgenza e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da privati o da pubbliche amministrazioni.

Art. 4

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, e senza scopo di lucro.

Art. 5

La sede dell'Associazione Pubblica è in Castello di Serravalle, piazza della Pace nr.37.

Art. 6

L'Assistenza Pubblica ha una bandiera bianca con nel centro una croce verde delimitata da un cerchio verde e con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA – CASTELLO DI SERRAVALLE".

Art. 7

La tessera sociale, del modello approvato dal Consiglio Direttivo, è obbligatoria per tutti i Soci.

- Capitolo II -

I SOCI

Art. 8

L'associazione ha i seguenti ordini di soci:

- Soci attivi,
- Soci contribuenti,
- Soci benemeriti,
- Soci onorari.

Art. 9

I soci attivi sono coloro che prestano la propria opera per l'espletamento dei turni di guardia (autisti, soccorritori e centralinisti) e altri servizi; non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale o mensile.

I soci contribuenti sono coloro che versano una quota mensile o annuale.

Art. 10

Possono essere ammessi come soci attivi tutti coloro, senza distinzioni di sesso, che abbiano superato il 18° anno di età o, se minori, siano rappresentati a norma di legge e che abbiano sempre tenuto una condotta morale incensurabile. La domanda di ammissione, pervenuta all'Associazione possibilmente controfirmata da due soci, viene esaminata dalla Giunta Esecutiva che la propone al Consiglio Direttivo, il quale, dopo le opportune informazioni, delibera sull'ammissione.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, ne verrà data comunicazione all'Assemblea

Il regolamento interno preciserà le norme e le modalità supplementari per essere ammesso fra i soci attivi.

Art. 11

Possono essere soci benemeriti:

- a) Tutti coloro che abbiano effettuato donazioni di una certa entità a favore dell'Associazione;
- b) I medici che prestano gratuitamente l'opera loro per gli scopi dell'Associazione;
- c) Coloro che abbiano ricoperto per anni con zelo ed onore cariche dell'Associazione.

La nomina dei soci benemeriti dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Possono essere soci onorari coloro che abbiano in qualche modo contribuito notevolmente allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione.

La nomina dei soci onorari dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria di soci coloro i quali non diano affidamento di serietà e moralità e coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili e comunque ne ledano la rispettabilità. Non possono essere ammessi come soci attivi coloro che non siano dotati di sana e robusta costituzione fisica o abbiano imperfezioni che impediscano di compiere la missione affidata.

Art. 14

I soci attivi, contribuenti, benemeriti ed onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee e dispongono di un voto ciascuno: hanno diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali. Possono essere eletti alle cariche sociali. I soci attivi hanno l'obbligo di prestare l'opera propria per gli scopi dell'Associazione in conformità al regolamento.

Art. 15

Ogni socio attivo può passare, in seguito a sua domanda, da una categoria all'altra. La deliberazione definitiva spetta alla Giunta Esecutiva.

Art. 16

I soci possono lasciare volontariamente l'Associazione, inviando al Presidente una lettera di dimissioni.

Art. 17

La radiazione è prevista per gravi infrazioni allo Statuto, al regolamento o per azioni e fatti conformi a quanto disposto al comma 1 dell'Art.13 e nei confronti di chi gravemente turbi la quiete dell'Associazione o delle Assemblee, o danneggi con atti o parole il buon funzionamento dei servizi o il decoro dell'Istituzione.

L'espulsione è prevista per atti di accertata gravità, contrari all'etica dell'Associazione la quale si basa sull'onestà, sul disinteresse, sull'amore per il prossimo e sulla severità del costume.

Tali provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Disciplina.

Prima di procedere alla radiazione o all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

In ogni caso il provvedimento verrà comunicato all'Assemblea dei soci

Il provvedimento adottato verrà inoltre comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata ed avrà vigore dalla data di comunicazione.

I provvedimenti disciplinari adottati sono trascritti in apposito registro e sulle singole cartelle personali.

I soci contribuenti devono essere in regola con il versamento delle quote sociali. In caso di inadempimento, trascorsi sei mesi di morosità, possono essere cancellati dall'albo dei soci.

Art. 18

Il regolamento interno stabilirà sia le premiazioni che le sanzioni dei Soci.

- Capitolo III -

BILANCI - PROVENTI - SPESE - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

L'Assistenza Pubblica, che ha durata illimitata, provvede a tutte le spese ordinarie e straordinarie con il provento dei contributi per il servizio trasporto infermi, con gli introiti del servizio onoranze funebri, con il provento delle quote sociali, con le rendite patrimoniali, con le contribuzioni straordinarie ed ordinarie di Enti e cittadini e con il provento di feste, fiere, questue, ecc.

Art. 20

I contributi per i trasporti degli infermi, le tariffe del servizio onoranze funebri, le quote sociali, sono fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai capitali in deposito e loro frutti;
- b) dal materiale mobile;
- c) da tutti i mobili, immobili, oggetti di varia natura di proprietà dell'Assistenza Pubblica.

Art. 22

Gli avanzi che eventualmente si verificano alla chiusura annuale sono destinati a miglorie dei servizi di assistenza.

Art. 23

Il patrimonio è affidato al Consiglio direttivo. I capitali devono essere depositati in Istituti di Credito scelti dal consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo provvede al termine di ogni anno a far compilare il bilancio e ne rende edotti i Soci.

Dieci giorni prima dell'Assemblea Generale dei soci, devono essere depositati e resi estensibili ai Soci, nella segreteria, i bilanci consuntivo e preventivo.

L'anno finanziario sociale corrisponde all'anno solare.

- Capitolo IV -

CONSIGLIO DIRETTIVO – GIUNTA – UFFICI SOCIALI

Art. 25

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da quindici membri, eletti fra i soci onorari, benemeriti ed effettivi Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 26

Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari articoli dal presente statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente statuto all'Assemblea Generale, all Giunta Esecutiva, al Presidente.

Art. 27

Nelle elezioni verranno eletti tre sindaci revisori. Essi possono prendere parte alle adunate del Consiglio con voto consultivo. Durano in carica tanto quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo, appena eletto, nomina nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Responsabile dei Servizi.

Non è eleggibile alla carica di Direttore Sanitario chi non sia munito di laurea in Medicina e Chirurgia, di Direttore Tecnico e Cassiere Economo chi non sia munito di titolo di studio specifico. Nei casi di comprovata impossibilità, l'incarico sarà affidato a persona eletta o non eletta, giudicata moralmente e tecnicamente idonea dal consiglio. Le figure sopra nominate compongono di diritto la Giunta. Gli eventuali incaricati non eletti non hanno diritto di voto.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quei Comitati che si rendessero necessari per particolari esigenze e manifestazioni didattico-culturali, sanitarie, assistenziali, benefiche, ricreative, ecc...

Art. 30

Ogni Comitato è diretto da un Presidente nominato dal Comitato stesso e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 31

Alla Giunta Esecutiva devono essere rimessi gli atti, i documenti, i verbali comprovanti le attività svolte da ogni comitato, per essere successivamente sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 32

Tutti i componenti dei vari comitati, qualunque sia la carica ad essi affidata, devono essere in regola con tutti i doveri sociali e quando scadono d'ufficio possono essere rieletti.

Art. 33

Il Consiglio provvede all'assunzione del personale dipendente strettamente necessario, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 34

La Giunta Esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi riunendosi almeno una volta al mese, esamina le domande di ammissione e di dimissione dei Soci e le propone al Consiglio Direttivo, sorveglia l'andamento di tutti i servizi sociali, in caso di urgenza può deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso, riferisce al Consiglio per bocca del Presidente circa le più importanti questioni riguardanti l'andamento dell'Associazione e propone i provvedimenti da adottare.

Art. 35

Il Presidente tutela gli interessi dell'Associazione e la rappresenta nei giudizi davanti alla Magistratura ordinaria e speciale e nei rapporti con i terzi, presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo, le Assemblee Generali, sorveglia e dirige tutti i servizi, firma i verbali delle adunanze, la corrispondenza, i mandati, cura l'osservanza scrupolosa dello statuto e dei regolamenti, nonché l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio e delle Assemblee.

Art. 36

I Vicepresidenti assumono tutti gli obblighi e i diritti del Presidente in sua assenza e lo coadiuvano nelle sue mansioni, in ordine di anzianità di servizio.

Art. 37

Il Direttore Sanitario ha l'obbligo di istruire i soci attivi nel disimpegno dei servizi e sui soccorsi d'urgenza, sorveglia tutti i servizi di assistenza sanitaria ed esprime, ogni volta che occorre, il proprio parere per affari inerenti a questi servizi.

Art. 38

Il Direttore Tecnico vigila specialmente sugli immobili, gli attrezzi ed in genere tutto ciò che ha in attinenza alla parte tecnica dei servizi.

Art. 39

Il Cassiere Economo sovrintende la contabilità dell'Associazione e ne è responsabile, paga e incassa i mandati di entrata ed uscita debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario. Provvede agli acquisti e alle riparazioni occorrenti, fa le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate. Compila gli inventari delle attività e dei materiali dell'Associazione e degli altri organismi ad essa dipendenti, cura che siano ben tenuti dai singoli consegnatari che gliene rispondono. Ha in custodia i titoli di deposito ed il denaro dell'Associazione. Deve provvedere alle incombenze relative alla carica valendosi degli appositi servizi bancari e postali. Cura inoltre la regolare esazione delle quote sociali e può valersi per questa funzione di esattori di sua fiducia, provvedendo alla dovuta sorveglianza per evitare irregolarità e ammanchi.

Art. 40

Il Segretario del Consiglio Direttivo sovrintende la compilazione dei ruoli sociali, il disbrigo della corrispondenza, della redazione dei verbali delle adunanze, controfirma tutti gli atti sociali ed i mandati di entrata ed uscita, cura il protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta e dei Comitati dell'Associazione, provvede alla convocazione della Giunta, del consiglio, dell'Assemblea secondo gli ordini del Presidente.

Ha in custodia l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell'Associazione.

Art. 41

Il Responsabile dei Servizi, coadiuvato dai Vice nominati dal Direttivo, dirige il servizio trasporto infermi, ordina i turni di guardia, riceve i rapporti giornalieri, sorveglia la disciplina, rende conto alla Giunta Esecutiva di quanto succede nella sede dell'Associazione. Esplica inoltre il suo mandato secondo le norme previste dal regolamento.

Art. 42

I Sindaci sorvegliano l'amministrazione di tutti gli organismi, rivedono i libri, i conti ed i bilanci annuali, firmandoli.

- Capitolo V -

I COMITATI

Art. 43

I Comitati nominati dal Consiglio Direttivo hanno i fini indicati dalla loro stessa denominazione e gli incarichi particolari che verranno determinati dal Consiglio Direttivo all'atto della loro costituzione.

- Capitolo VI -

**ASSEMBLEE GENERALI
ADUNANZE DI CONSIGLIO
ADUNANZE DI GIUNTA**

Art. 44

Le Assemblee generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Art. 45

Le Assemblee generali ordinarie hanno luogo una volta all'anno, in data da stabilirsi, non oltre il mese di maggio, per la discussione degli affari generali e particolari, per portare a conoscenza dei soci l'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo e per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 46

Le Assemblee generali straordinarie sono convocate quando il Presidente e il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e quando venga fatta richiesta motivata e scritta di almeno un decimo dei soci attivi.

Art. 47

Le Assemblee generali dei Soci devono essere convocate, con avviso pubblico o mediante lettera, almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno stabilito per l'assemblea.

Art. 48

Le Assemblee generali dei Soci sono valide in prima convocazione quando vi interviene la metà più uno degli aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sono considerate in seconda convocazione e sono comunque valide qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per deliberare modifiche statutarie.

Art. 49

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando hanno raggiunto la maggioranza dei voti.

Art. 50

Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data fissata. In casi di eccezionale importanza i termini possono essere abbreviati purchè i consiglieri possano essere regolarmente avvisati. Negli avvisi di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno.

Art. 51

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide purchè vi intervenga la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni hanno valore se riporteranno la maggioranza dei voti.

Art. 52

Le adunanze della Giunta possono essere convocate anche con un solo giorno di preavviso e sono valide quando vi intervengano almeno quattro dei suoi componenti.

La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti, mediante voto palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 53

Sia in Assemblea che nelle riunioni di giunta e di Consiglio, ogni votazione palese si fa per alzata di mano, e, ove occorra e se richiesta, con prova e controprova.

Art. 54

L'Assemblea e il Consiglio deliberano con votazione segreta quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei votanti. Tali votazioni sono controllate dal presidente e da due scrutatori nominati prima della votazione dall'Assemblea o dal Consiglio.

Art. 55

Nelle varie votazioni palesi, in ogni sede, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 56

Di tutte le deliberazioni delle Assemblee Generali, delle adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta, il Segretario redige il processo verbale, che sarà letto e messo in votazione all'inizio di ogni successiva adunanza e firmato dal Presidente e dal Segretario.

- Capitolo VII -

DELLE ELEZIONI

Art. 57

Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro anni; esse si svolgono entro il mese di giugno.

Art. 58

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Comitato Elettorale il quale sarà formato da un delegato del Consiglio, da quattro soci attivi e, possibilmente, da due soci contribuenti. Il delegato del Consiglio assumerà la presidenza del Comitato.

Art. 59

Il Comitato Elettorale provvede alla formazione della lista dei candidati i quali devono essere inferiori a quaranta, compresi i membri scaduti e rieleggibili.

Art. 60

Sono eleggibili a tutte le cariche sociali i soci attivi, contribuenti, benemeriti e onorari purchè non siano analfabeti e soci morosi.

Art. 61

Tutte le elezioni hanno luogo a mezzo di schede segrete.

Le schede devono essere stampate e costituite da moduli di carta bianca, opaca, di formato e qualità unici.

Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro della Associazione e la firma del Presidente del Comitato Elettorale.

Sono considerate nulle le schede che siano prive dei suddetti contrassegni e quelle che portano altri segni, macchie e scritte che le possano comunque rendere riconoscibili.

Art. 62

L'invito ai Soci per partecipare alle elezioni deve essere comunicato con avviso pubblico o lettera almeno due settimane prima della votazione a tutti coloro che sono iscritti alla Associazione quali soci attivi, contribuenti, benemeriti ed onorari, purchè in regola con il versamento delle quote sociali. Esse si intendono fatte a maggioranza relativa di voti; a parità di voti si intenderà eletto il maggiore di età.

Art. 63

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, purchè non inferiore al decimo del numero totale dei soci attivi.

Art. 64

Le votazioni si svolgono nella sede dell'Associazione, nei giorni e nelle ore che sono indicate nell'invito di cui all'Art. 62. Il Comitato Elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto. Almeno tre membri del Comitato stesso devono sempre essere presenti alle operazioni di voto.

Ogni votante, ricevuta la scheda elettorale, si ritirerà nell'apposita cabina, provvederà ad esprimere il proprio voto mediante segno di crocetta a fianco dei candidati prescelti. Il numero massimo di preferenze esprimibili sarà indicato sulla scheda stessa. A votazione avvenuta consegnerà, piegata, la scheda che sarà immessa nell'urna delle votazioni.

Art. 65

Nessun socio può essere ammesso al voto se non presenterà il documento di riconoscimento.

Art. 66

Il Comitato Elettorale prende le decisioni relative alle operazioni elettorali, deliberando a maggioranza, facendo tutto constare nel relativo processo verbale.

Art. 67

Nella sala delle operazioni elettorali è assolutamente vietato affiggere liste di candidati e manifesti che in qualsiasi maniera e forma accennino alle elezioni.

Art. 68

Le contestazioni contro gli atti e le decisioni del Comitato Elettorale debbono essere fatte in sua presenza ed esso ha l'obbligo di trascriverle per esteso nel processo verbale, facendolo firmare dal contestante. Su tale contestazione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alle elezioni.

Art. 69

Terminate le operazioni di voto il Comitato provvede immediatamente allo scrutinio delle schede, provvede alla ripartizione dei voti ottenuti dai singoli candidati e passa tutto il materiale al Consiglio Direttivo uscente, il quale provvede a convalidare le elezioni ed a proclamare i nuovi eletti.

Art. 70

La convocazione del nuovo Consiglio sarà fatta dal Consigliere più anziano di carica; in caso di parità, dal più anziano di età.

- Capitolo VIII -

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 71

Sono proibite le sottoscrizioni e le collette non autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 72

Lo scioglimento dell'Assistenza Pubblica non potrà avvenire se non per deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria dei soci.

La deliberazione sarà valida soltanto se avrà ottenuto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 73

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, scelte dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Art. 74

Per quanto non è stabilito dal presente Statuto, provvede il Consiglio Direttivo con i vari regolamenti e con delibere prese di volta in volta.

INDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAPITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPO – VESSILLO | pag. 1 |
| CAPITOLO II I SOCI | pag. 2 |
| CAPITOLO III BILANCI – PROOVENTI – SPESE – PATRIMONIO SOCIALE | pag. 4 |
| CAPITOLO IV CONSIGLIO DIRETTIVO – GIUNTA – UFFICI SOCIALI | pag. 5 |
| CAPITOLO V I COMITATI | pag. 8 |
| CAPITOLO VI ASSEMBLEE GENERALI – ADUNANZE DI CONSIGLIO – ADUNANZE DI GIUNTA | pag. 8 |
| CAPITOLO VII DELLE ELEZIONI | pag. 10 |
| CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI FINALI | pag. 12 |
